

Delibera n° 803

Estratto del processo verbale della seduta del
21 marzo 2018

oggetto:

DLGS 152/2006 ART. 27B-BIS INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	presente
Loredana PANARITI	Assessore	assente
Paolo PANONTIN	Assessore	presente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	presente
Cristiano SHAURLI	Assessore	presente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Gabriella DI BLAS Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), ed in particolare il Titolo III della Parte seconda che detta disposizioni specifiche per la valutazione di impatto ambientale;

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione d'impatto ambientale);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996 n. 0245/Pres.-(Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale);

Visto l'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) che ha sostituito il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Norme amministrative in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come segue: *"qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

Visto in particolare l'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006 che prevede, per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, l'adozione di un provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi richiesti per la realizzazione e l'esercizio del progetto;

Visto in particolare l'art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006 ai sensi del quale *"le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA"*;

Vista la generalità 3 agosto 2017, n. 1529 concernente comunicazioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle modifiche apportate dal d.lgs. 104/2017, in particolare relative al provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D. lgs. 152/2006;

Ritenuto necessario, nelle more dell'implementazione delle competenze digitali degli sportelli unici nell'ambito delle azioni di sviluppo del sistema informativo regionale – SIR anche in relazione alla gestione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006, nonché nelle more dell'esercizio dell'intera potestà normativa e regolamentare regionale di cui all'art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. 152/2006, individuare nell'immediato l'autorità competente al rilascio dello stesso provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo e fornire alcune indicazioni necessarie per la presentazione delle istanze;

Atteso che, dalla ricognizione delle procedure di VIA effettuate nel periodo 2010-2017, è risultato che la maggioranza dei progetti è stata autorizzata con provvedimenti di competenza dei Servizi della Direzione ambiente ed energia;

Considerate le competenze della Direzione ambiente ed energia così come definite dalla deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stata approvata l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali; in particolare quelle dei singoli Servizi della Direzione medesima che provvedono a rilasciare autorizzazioni, concessioni ovvero assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio di progetti;

Ritenuto di individuare nei Servizi della Direzione centrale ambiente ed energia l'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006;

Su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia di concerto con la Presidente della Regione,

La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. Nel caso di opere e progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale in base all'allegato III alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, la funzione di Autorità competente all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, secondo quanto indicato dall'allegato 1, è assegnata:
 - al Servizio geologico, al Servizio difesa del suolo, al Servizio gestione risorse idriche, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori o concessori di propria competenza;
 - al Servizio valutazioni ambientali per i procedimenti autorizzatori e concessori non di competenza dei Servizi della Direzione stessa.
2. Nel caso di opere e progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale a seguito dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, il provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA individua, sulla base degli indirizzi di cui all'allegato 2, l'Autorità competente all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale.
3. Il proponente presenta all'Autorità competente l'istanza redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico della Regione/Ambiente e Territorio/Valutazione ambientale, Autorizzazioni e Contributi. E' responsabilità del proponente la corretta individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e all'esercizio del progetto.
4. Il provvedimento unico autorizzatorio regionale comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi richiesti dal proponente per la realizzazione ed l'esercizio dell'opera o del progetto.
5. Gli allegati 1 (Individuazione delle competenze al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel caso di progetti sottoposti a VIA in base all'allegato III alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006) e 2 (Indirizzi per tipologie di progetti al fine dell'individuazione dell'autorità competente, nel caso di progetti sottoposti a VIA in base all'esito della verifica di assoggettabilità a VIA - allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 803 DEL 21 MARZO 2018

ALLEGATO 1 - Individuazione delle competenze al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nel caso di progetti sottoposti a VIA in base all'allegato III alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006

Legenda -sigle:

.Servizio geologico - SGEO

Servizio difesa del suolo - SDIS

Servizio gestione risorse idriche - SGRI

Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi - SAUA

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati - SGRIF

Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico - STINQ

Servizio valutazioni ambientali - SVA

Servizio energia - SENER

a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari. - SGRI

b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. - SGRI

c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19; - SENER

d) Impianti industriali destinati: - STINQ

- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;

- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.

e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - STINQ

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);

- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

- per la fabbricazione di esplosivi.

f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. - STINQ

g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate. - STINQ

i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno. - STINQ

m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. - SGRIF

n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. - SGRIF

o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). - SGRIF

p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3. - SGRIF

q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). - SGRIF

r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti. -SAUA

s) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari. - SGEO

t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati. - SDIS

u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. - SGEO

v) Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni. - SGEO

aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). - SGRIF

ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: - STINQ

- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;

- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o

- 900 posti per scrofe.

ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici. - STINQ

ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi. - SGRI

af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni. - SGRI

af-bis) strade urbane di scorrimento; - SVA

ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 803 DEL 21 MARZO 2018

ALLEGATO 2 - Indirizzi per tipologie di progetti al fine dell'individuazione dell'autorità competente, nel caso di progetti sottoposti a VIA in base all'esito della verifica di assoggettabilità a VIA - allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006

L'autorità competente verrà individuata "caso per caso" sulla base del progetto ricadente nelle tipologie elencate nell'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e delle competenze autorizzative dei Servizi della Direzione ambiente ed energia previste dalla normativa statale e regionale.

Nel caso in cui il procedimento autorizzatorio o concessorio non sia di competenza dei Servizi della Direzione ambiente ed energia la funzione di Autorità competente è assegnata al Servizio valutazioni ambientali.

1. Agricoltura (SGEO; SGRI; SVA)
2. Industria energetica ed estrattiva (SGEO; SENER; STINQ)
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali (STINQ)
4. Industria dei prodotti alimentari (STINQ)
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta (STINQ)
6. Industria della gomma e delle materie plastiche (STINQ)
7. Progetti di infrastrutture (SGRI; SDIS; SGRIF; STINQ; SAUA; SVA)
8. Altri progetti (SGEO; SDIS; STINQ; SVA)

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

tel + 39 040 377 4546
fax + 39 040 377 4513

ambiente@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

DGR n. 803/2018 ad oggetto "Dlgs 152/2006 Art. 27-bis Individuazione dell'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale". Correzione di errore materiale, l.r.1/2004 Art. 7 comma 34.

Il Direttore centrale

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 21 marzo 2018 (D.lgs. 152/2006 Art. 27-bis. Individuazione dell'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale);

Visto l'articolo 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) ai sensi del quale *"Le correzioni di errori materiali e di inesattezze rilevate nel testo di deliberazioni della Giunta regionale, che non incidono sui contenuti sostanziali dell'atto, sono disposte con decreto del Direttore regionale competente"*;

Precisato che nella lettera r) dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 803/2018, per i progetti ivi dettagliati, si individua, il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi quale autorità competente all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006;

Ravvisata la presenza di un errore materiale al punto 1 del deliberato della sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 803/2018 in quanto non è stato indicato anche il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi;

Richiamato inoltre il punto 1 alla deliberazione n. 803/2018 ai sensi del quale la funzione di autorità competente è assegnata ai Servizi della Direzione ambiente ed energia, nell'ambito del procedimento autorizzatorio o concessorio di propria competenza.

Ritenuto di apportare la correzione dell'errore materiale riscontrato nella deliberazione della Giunta regionale n. 803/2018, come sopra precisato;

Decreta

1. E' approvata la seguente correzione dell'errore materiale riscontrato nella deliberazione della Giunta regionale n. 803/2018:

a) al punto 1 del deliberato dopo le parole “al Servizio energia” sono inserite le seguenti “e il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi”;

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE CENTRALE
- avv. Roberto Giovanetti -
*documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

tel + 39 040 377 4546
fax + 39 040 377 4513

ambiente@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

DGR n. 803/2018 ad oggetto "Dlgs 152/2006 Art. 27-bis Individuazione dell'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale". Correzione di errore materiale, l.r.1/2004 Art. 7 comma 34.

Il Direttore centrale

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 21 marzo 2018 (D.lgs. 152/2006 Art. 27-bis. Individuazione dell'Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale);

Visto l'articolo 7, comma 34, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) ai sensi del quale *"Le correzioni di errori materiali e di inesattezze rilevate nel testo di deliberazioni della Giunta regionale, che non incidono sui contenuti sostanziali dell'atto, sono disposte con decreto del Direttore regionale competente"*;

Precisato che nella lettera r) dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 803/2018, per i progetti ivi dettagliati, si individua, il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi quale autorità competente all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006;

Ravvisata la presenza di un errore materiale al punto 1 del deliberato della sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 803/2018 in quanto non è stato indicato anche il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi;

Richiamato inoltre il punto 1 alla deliberazione n. 803/2018 ai sensi del quale la funzione di autorità competente è assegnata ai Servizi della Direzione ambiente ed energia, nell'ambito del procedimento autorizzatorio o concessorio di propria competenza.

Ritenuto di apportare la correzione dell'errore materiale riscontrato nella deliberazione della Giunta regionale n. 803/2018, come sopra precisato;

Decreta

1. E' approvata la seguente correzione dell'errore materiale riscontrato nella deliberazione della Giunta regionale n. 803/2018:

a) al punto 1 del deliberato dopo le parole “al Servizio energia” sono inserite le seguenti “e il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi”;

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE CENTRALE
- avv. Roberto Giovanetti -
*documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005*